

NUOVI OIC E NOVITÀ DEL BILANCIO 2014

Prof. Alain Devalle

AGENDA

- ❑ Credito d'imposta sugli investimenti in beni strumentali
- ❑ Nuovi OIC e impatto sui bilanci 2014
 - OIC 12 Composizione e schemi del bilancio d'esercizio
 - OIC 16 Immobilizzazioni materiali
 - OIC 24 Immobilizzazioni immateriali
 - OIC 9 Svalutazione delle immobilizzazioni materiali e immateriali
 - OIC 29 Cambiamento di Principi, stime e correzioni di errori
 - OIC 13 Rimanenze
 - OIC 23 Lavori in corso su ordinazione
 - OIC 25 Imposte sul reddito e fiscalità differita
 - OIC 15 Crediti
 - OIC 17 Bilancio consolidato
- ❑ I nuovi ISA SA ITALIA

ISCRIZIONE IN BILANCIO DEL CREDITO D'IMPOSTA SUGLI INVESTIMENTI

- ❑ L'iscrizione del credito d'imposta avviene nella voce CII) 4-*bis* dell'attivo di stato patrimoniale «crediti tributari».
- ❑ I principi contabili OIC non indicano in modo esplicito la classificazione del componente positivo di reddito.
- ❑ Tale componente positivo è da classificare all'interno del valore della produzione, tra gli “altri ricavi e proventi” della voce A.5) del Conto economico.



Si tratta di un contributo che si origina a seguito di investimenti in beni strumentali all'esercizio dell'attività caratteristica.

ISCRIZIONE IN BILANCIO DEL CREDITO D'IMPOSTA SUGLI INVESTIMENTI

- ❑ Le rilevazioni contabili sono le seguenti:

Crediti d'imposta per ricerca e sviluppo	a	Contributo (A.5)		
---	---	------------------	--	-------	--

Contributo (A.5)	a	Risconti passivi pluriennali		
------------------	---	---------------------------------	--	-------	--



La competenza economica è relativa alla vita utile dei beni agevolati, pertanto, il componente positivo dovrà essere riscontato, in sede di redazione del bilancio, in relazione al corrispondente periodo di ammortamento dei beni agevolati.

I NUOVI PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI OIC

- ❑ Percorso intrapreso nel 2010 dall'OIC
- ❑ Necessità di considerare:
 - evoluzione della normativa e della prassi contabile nazionale
 - evoluzione degli orientamenti dottrinali e della regolamentazione contabile internazionale.
- ❑ Obiettivo → orientamento ai principali utilizzatori, ossia piccole e medie imprese
- ❑ Documenti approvati in via definitiva
- ❑ Sono applicabili ai bilanci chiusi a partire dal 31.12.2014

IL RUOLO DELL'ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITÀ

- ❑ Il ruolo dei “principi contabili” dell'OIC era stato indicato nei pareri delle Commissioni parlamentari che accompagnano il DLgs. 127/91, in cui si legge che: *“Stabilendo (omissis...) che i fatti di gestione debbano essere esattamente rilevati, si è operato un implicito rinvio ai principi contabili, di cui era menzione in quel testo, ma d'altra parte se ne è così chiarito il ruolo di criterio tecnico meramente interpretativo delle norme di legge, che disciplinano la formazione e il contenuto dei documenti contabili”*.

IL RUOLO DELL'ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITÀ

- ❑ Il ruolo e le funzioni dell'OIC sono stati riconosciuti nella legislazione nazionale recentemente, con l'integrazione degli artt. 9-*bis* e 9-*ter* al DLgs. 38/2005 ad opera del “decreto competitività” (L. 11.8.2014 n. 116).
- ❑ La norma prevede (art. 9-*bis*) che l'Organismo Italiano di Contabilità, istituto nazionale per i principi contabili:
 - **emani i principi contabili nazionali** per la redazione dei bilanci secondo le disposizioni del Codice Civile;
 - fornisca **supporto all'attività del Parlamento** e degli Organi Governativi in materia di normativa contabile ed esprima pareri;
 - partecipi al processo di elaborazione dei principi contabili internazionali adottati in Europa.

OIC

OIC 9 Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali

OIC 10 Rendiconto finanziario

OIC 12 Composizione e schemi del bilancio d'esercizio

OIC 13 Rimanenze

OIC 14 Disponibilità liquide

OIC 15 Crediti

OIC 16 Immobilizzazioni materiali

OIC 17 Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto

OIC 18 Ratei e risconti

OIC 19 Debiti

OIC 20 Titoli di debito

OIC

OIC 21 Partecipazioni e azioni proprie

OIC 22 Conti d'ordine

OIC 23 Lavori in corso su ordinazione

OIC 24 Immobilizzazioni immateriali

OIC 25 Imposte sul reddito

OIC 26 Operazioni, attività e passività in valuta estera

OIC 28 Patrimonio netto

OIC 29 Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, eventi e operazioni straordinarie, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio;

OIC 31 – Fondi per rischi e oneri e Trattamento di Fine Rapporto.

AL QUADRO DEI NUOVI PRINCIPI CONTABILI SI AGGIUNGONO

- OIC 7 Certificati verdi
- OIC 8 Le quote di emissione di gas ad effetto serra
- OIC 6 Ristrutturazione del debito e informativa di bilancio
- OIC 5 Bilancio di liquidazione
- OIC 4 Fusione e scissione
- OIC 3 le informazioni sugli strumenti finanziari da includere nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione
- OIC 2 Patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare
- Principio contabile 30 I bilanci intermedi
- Principio contabile 11 Bilancio d'esercizio, finalità e postulati

STRUTTURA DEI NUOVI OIC

Miglioramento e omogeneizzazione della struttura

Format simile ai più diffusi standard internazionali

Focus sui profili prettamente contabili

Impostazione uniforme

- Ambito di applicazione
- Principali definizioni
- Classificazione
- Rilevazione iniziale
- Valutazione e rilevazione successiva
- Informazioni in nota integrativa
- Riferimenti normativi (nelle appendici)

STRUTTURA DEL NUOVO PRINCIPIO CONTABILE OIC 12

- ❑ Principio raccomandato per le società di persone e imprese individuali che svolgono attività commerciale
- ❑ La disciplina del rendiconto finanziario assume un ruolo autonomo
→ nuovo OIC 10
- ❑ Prospetto delle variazioni di patrimonio netto → nuovo OIC 28
- ❑ Interpretativo n. 1 dell'OIC 12 “Classificazione nel conto economico dei costi e ricavi” diventa parte integrante del nuovo OIC 12
- ❑ Appendice di aggiornamento al Principio contabile OIC 12 – Informazioni nella nota integrativa relative ad operazioni con parti correlate e accordi fuori bilancio diventa parte integrante del nuovo OIC 12
- ❑ Rivisitazione generale in modo da coordinarlo con gli altri nuovi OIC
→ Es. OIC 31 (fondi rischi)
- ❑ Chiarimenti in merito al contenuto della nota integrativa

OIC 16

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

OIC 16 – NOVITÀ IN SINTESI

- Scorporo del terreno sul quale insiste il fabbricato
- Ammortamento delle immobilizzazioni e casi di interruzione del processo
- Ammortamento di componenti aventi vite utili diverse dal cespite principale (*component approach*)
- Svalutazioni di beni precedentemente rivalutati
- Immobilizzazioni materiali acquisite a titolo gratuito
- Capitalizzazione oneri finanziari

SCORPORO DEL TERRENO SU CUI INSISTE IL FABBRICATO

Voce B.II.1) Terreni e fabbricati → comprende i terreni su cui insistono i fabbricati

OIC 16 § 14

Il valore del fabbricato deve sempre essere scorporato da quello del terreno

OIC 16 § 52

Terreno

Fabbricato

No ammortamento

Ammortamento

Nessun cambiamento rispetto al precedente OIC 16

SCORPORO DEL TERRENO SU CUI INSISTE IL FABBRICATO

CASO PARTICOLARE

Valore del terreno approssima costi di bonifica/rimozione da sostenere al termine della vita utile del fabbricato

OIC 16
versione precedente

Ammortamento del terreno

Per approssimare
accantonamento al fondo
bonifica/ripristino

OIC 16
versione attuale

Il terreno non si può mai
ammortizzare
Accantonamento al fondo
recupero ambientale (fondo
bonifica/ripristino) → OIC 31

SCORPORO DEL TERRENO SU CUI INSISTE IL FABBRICATO 1/2

ESEMPIO

- Costo storico fabbricato: 100
- Fondo ammortamento all'1/01/2014: 70
- Vita utile: 10 esercizi
- Valore del terreno al momento dell'acquisto del
- fabbricato, determinato attraverso una perizia: 20

La vita utile del fabbricato è ipotizzata pari a 10 esercizi soltanto per agevolare la comprensione del procedimento.

SCORPORO DEL TERRENO SU CUI INSISTE IL FABBRICATO 2/2

ESEMPIO

Determinazione valore del Fabbricato proporzionale al valore del terreno:

- ☐ Valore del terreno (20) rispetto al fabbricato nel complesso (100) = 20%

Terreni	a	Fabbricati		20
---------	---	------------	--	----

- ☐ Valore del fondo ammortamento riferibile al terreno: 20% di 70 = 14.

Fondo ammortamento	a	Fondo oneri di bonifica		14
--------------------	---	----------------------------	--	----

SCORPORO DEL TERRENO SU CUI INSISTE IL FABBRICATO

ESEMPIO

Verifica vita utile residua:

- ❑ Valore netto contabile del fabbricato post scorporo del terreno:
 $80 - 56 = 24$
- ❑ Nuovo ammontare dell'ammortamento dell'esercizio:
 $24 / 3 = 8$

Ammortamento fabbricato	a	Fondo ammortamento fabbricato	8
-------------------------	---	-------------------------------------	---

Fonte: Collana Nuovi OIC, Volume III, p. 33 ss.

AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI E CAUSE DI INTERRUZIONE

Tutte le immobilizzazioni **DEVONO** essere ammortizzate → COMPRESE le immobilizzazioni **temporaneamente non utilizzate**

OIC 16 § 51



**VALORE DA AMMORTIZZARE =
COSTO STORICO – VALORE RESIDUO
STIMATO**

AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI E CAUSE DI INTERRUZIONE

VALORE RESIDUO


Valore realizzabile dal bene al termine del periodo di vita utile, al netto degli eventuali costi di rimozione



- Stima al momento della definizione del piano di ammortamento in base ai prezzi realizzabili sul mercato di immobilizzazioni simili
 - per caratteristiche tecniche
 - per processo di utilizzazione
- Aggiornamento periodico

OIC 16 § 56

AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI E CAUSE DI INTERRUZIONE



AMMORTAMENTO DI COMPONENTI AVENTI VITA UTILI DIVERSA

Regola generale

Ammortamento distinto per singolo componente del cespite principale



Se vita utile **differente**
(*component approach*)


Eccezione

Scorporo non applicabile
→ caratteristiche
dell'immobilizzazioni

Scorporo non significativo
sulla rappresentazione
veritiera e corretta

OIC 16 § 65

SVALUTAZIONI DI BENI PRECEDENTEMENTI RIVALUTATI

**OIC 16 § 69**

ISCRIZIONE DEI BENI ACQUISITI A TITOLO GRATUITO

Determinazione del valore di iscrizione

OIC 16
versione precedente

OIC 16
versione attuale

Presumibile valore di mercato al netto dei costi di «adattamento»

Presumibile valore di mercato **incrementato dei costi** di «adattamento»

Immobilizzazione
materiale

a

Provento
straordinario

.....

OIC 16 § 39


DETERMINAZIONE DEGLI INTERESSI PASSIVI CAPITALIZZABILI

NUOVO OIC 16

Requisiti per la capitalizzazione

Modalità di determinazione

- Sono capitalizzabili solo gli oneri effettivamente sostenuti
- Limite = Valore Recuperabile
- Solo per **periodo di costruzione** significativo



CAPITALIZZAZIONE ONERI FINANZIARI

Requisiti per la capitalizzazione

- Oneri effettivamente sostenuti
- Oggettivamente determinabili
- Entro il limite del valore recuperabile
- Sia per finanziamenti di scopo, sia per finanziamenti generici
- Relativi a beni che richiedono un periodo di costruzione significativo
- Periodo:
 - da: esborso finanziario
 - a: immobilizzazione pronta per l'uso

Modalità di determinazione degli oneri capitalizzabili

- Determinazione del costo di costruzione annuo (C) → media ponderata dei pagamenti effettuati nell'anno
 - $C = \text{Esborso}_1 \times t_1 + \text{Esborso}_2 \times t_2$
- Capitalizzazione di oneri finanziari riconducibili al finanziamento di scopo nel limite di C
- Capitalizzazione di ulteriori oneri finanziari su finanziamenti generici nel limite di C, al netto del finanziamento di scopo

OIC 16 § 33-36 + Appendice B

DETERMINAZIONE DEGLI INTERESSI PASSIVI CAPITALIZZABILI

Modalità operativa

❑ **Determinazione del “costo” di costruzione capitalizzabile**

Esborso finanziario dell'impresa ponderato per il periodo effettivo di disponibilità del fornitore

❑ **Determinazione degli oneri finanziari capitalizzabili**

Ordine di priorità

1. Finanziamenti di scopo
2. Finanziamenti aggiuntivi (eventuali) nel limite dell'importo capitalizzabile

DETERMINAZIONE DEGLI INTERESSI PASSIVI CAPITALIZZABILI

L'1.3.anno_n la società Alfa spa ha commissionato al fornitore Beta srl la costruzione di un macchinario che comporterà un costo complessivo pari a € 300.000 (1). Il macchinario sarà pronto all'uso a partire dall'1.4.anno_{n+2}

Date di versamento	Importo
30.4.anno _n	120.000
31.7.anno _n	30.000
31.12.anno _n	20.000
Totale	170.000

(1) Nell'esempio non si considerano le problematiche IVA e si assume che non vi siano altre immobilizzazioni in corso di realizzazione

DETERMINAZIONE DEGLI INTERESSI PASSIVI CAPITALIZZABILI

Finanziamento	Periodo	Importo	Tasso	Tipologia di finanziamento
Finanziamento industriale per l'acquisto del macchinario	1.1.anno _n	90.000	8%	Finanziamento di scopo
Finanziamento B	1.1.anno _n	20.000	9%	Finanziamento aggiuntivo
Finanziamento C	1.1.anno _n	20.000	8%	Finanziamento aggiuntivo
Totale		130.000		

DETERMINAZIONE DEGLI INTERESSI PASSIVI CAPITALIZZABILI

1. Determinazione del costo di costruzione capitalizzabile

Data	Esborso finanziario	Periodo di capitalizzazione	Costo di costruzione ponderato
30.4.anno _n	120.000	8 mesi	80.000
31.7.anno _n	30.000	5 mesi	12.500
31.12.anno _n	20.000	0 mesi	0
Totale	170.000		92.500

DETERMINAZIONE DEGLI INTERESSI PASSIVI CAPITALIZZABILI

2. Determinazione degli oneri finanziari capitalizzabili

Finanziamento	Costo di costruzione ponderata	Tasso di interesse	Interessi passivi capitalizzabili
Di scopo	90.000	8,00%	7.200,00
Generici	2.500	8,50%	212,50
Totale	92.500		7.412,50

$$\text{Tasso di interesse medio} = (20.000/40.000)*9\% + (20.000/40.000)*8\% = 8,5\%$$

OIC 24

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

OIC 24 – NOVITÀ IN SINTESI


- ❑ **Precisazioni in merito ai requisiti per l'iscrizione di oneri pluriennali e attività immateriali**
- ❑ **Precisazioni sul trattamento contabile delle attività immateriali (es. Brevetti e costi «*una tantum*»)**
- ❑ **Chiarimento sul valore residuo stimato**
- ❑ **«Ritorno» all'ammortamento avviamento max 20 esercizi**
- ❑ **Capitalizzazione oneri finanziari → rimando OIC 16**

PRECISAZIONI IN MERITO AI REQUISITI PER L'ISCRIZIONE DI ONERI PLURIENNALI




Esempi costi capitalizzabili: stipendi, costi di materiali, ammortamenti, costi indiretti diversi dalle spese generali ed amministrative, interessi passivi (vedi nuovo OIC 16), ecc.

PRECISAZIONI IN MERITO AI REQUISITI PER L'ISCRIZIONE DI ONERI PLURIENNALI



"RITORNO" ALL'AMMORTAMENTO DELL'AVVIAMENTO IN 20 ANNI



OIC 9
SVALUTAZIONE PER PERDITE DUREVOLI
DI VALORE DELLE IMMOBILIZZAZIONI
MATERIALI E IMMATERIALI

CONTENUTO DEL PRINCIPIO

- ❑ Uniformata la disciplina della **determinazione di perdite durevoli** per immobilizzazioni materiali e immateriali
- ❑ Differenti modelli di determinazione delle perdite durevoli di valore:
 - modello generale
 - modello semplificato

PRINCIPALI PROBLEMATICHE OPERATIVE

- ❑ Quando attuare il test di verifica di perdite di valore
- ❑ Come attuare il test di verifica di perdite di valore
 - capacità di ammortamento
 - casi operativi
- ❑ Ripristini di valore
- ❑ Guida pratica: i passi operativi

QUANDO? 1/2

In presenza di indicatori di perdita occorre effettuare il test di recuperabilità di valore

INDICATORI DI PERDITA- Metodo semplificato (OIC 9 § 27)

- Riduzione significativa del valore di mercato di un'attività
- Variazioni significative con effetto negativo nell'ambiente tecnologico, di mercato, economico o normativo in cui la società opera o nel mercato cui un'attività è rivolta
- Evidente obsolescenza o deterioramento fisico di un'attività
- Valore contabile delle attività > valore equo stimato (es. vendita potenziale della società)

QUANDO? 2/2

- ❑ Cambiamenti nel modo di utilizzo di un'attività
 - Attività diventa inutilizzabile
 - Piani di dismissione o ristrutturazione del ramo aziendale al quale l'attività appartiene
 - Piani di dismissione dell'attività prima del previsto
 - Ridefinizione delle vita utile dell'immobilizzazione
- ❑ Dall'informativa interna si evince che l'andamento economico di un'attività è, o sarà, peggiore di quanto previsto

COME ?



I MODELLI PREVISTI DALL'OIC 9

Modello generale

VALORE D'USO
Valore attuale dei
flussi di cassa futuri
attualizzati

Modello semplificato

Non superamento, per due
esercizi consecutivi:

- tot. Attivo < 20 Mln euro
- ricavi netti < 40 Mln euro
- dipendenti medi < 250

**CAPACITÀ DI
AMMORTAMENTO** somma dei
margini economici futuri

Non utilizzabile per il bilancio
consolidato

MODELLO SEMPLIFICATO: CAPACITÀ DI AMMORTAMENTO

CAPACITÀ DI AMMORTAMENTO DI UN DATO ESERCIZIO → MARGINE ECONOMICO che la gestione mette a disposizione per la copertura degli ammortamenti.

La capacità di ammortamento è determinata «sottraendo» al risultato economico dell'esercizio, **non comprensivo degli elementi straordinari e delle relative imposte**, gli ammortamenti delle immobilizzazioni.



Necessità di stimare il margine economico negli esercizi successivi



PIANO ECONOMICO PER GLI ESERCIZI SUCCESSIVI

OIC 9 § 8

MODELLO SEMPLIFICATO: CAPACITÀ DI AMMORTAMENTO

CAPACITÀ DI AMMORTAMENTO (FLUSSI ECONOMICI):

- Ricavi attesi dall'utilizzo dei beni
- Costi fissi e variabili connessi allo svolgimento dell'attività operativa
- Oneri finanziari derivanti dall'attività di finanziamento
- Imposte sul reddito (tranne quelle relative all'area straordinaria)



Orizzonte
temporale →
Massimo 5 anni

OIC 9 § 28-31

ESEMPIO: VITA UTILE RESIDUA COINCIDENTE CON LA DURATA DEL PIANO

Caso 1	Anno n	Anno n + 1	Anno n + 2	Anno n + 3	Anno n + 4
Ricavi	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Costi monetari diretti ed indiretti di produzione	600	600	600	600	600
Ammortamenti	180	180	180	180	180
EBIT	220	220	220	220	220
Oneri finanziari	30	30	30	30	30
Area straordinaria	-	-	-	-	-
Risultato ante imposte	190	190	190	190	190
- imposte	92	92	92	92	92
Risultato netto	98	98	98	98	98



	Anno n	Anno n + 1	Anno n + 2	Anno n + 3	Anno n + 4	Sommatoria
Capacità di Ammortamento						
Risultato netto + ammortamenti	278	278	278	278	278	1.392

VALORE NETTO CONTABILE ATTIVITÀ: PRIORITÀ AD AVVIAMENTO
CASO A) **900 → NESSUNA SVALUTAZIONE**

Fonte: Collana Nuovi OIC, Volume III, p. 138 ss.

ESEMPIO: VITA UTILE RESIDUA NON COINCIDENTE CON LA DURATA DEL PIANO

Cosa succede se le immobilizzazioni hanno una vita utile residua superiore a 5 anni (o al piano)?



Qualora, al termine del periodo di previsione esplicita della capacità di ammortamento, per alcune immobilizzazioni residui un valore economico significativo, tale valore, determinato sulla base dei **flussi di benefici netti che si ritiene l'immobilizzazione possa produrre negli anni successivi** all'ultimo anno di previsione esplicita, concorre alla determinazione della capacità di ammortamento

OIC 9 § 29

ESEMPIO: VITA UTILE RESIDUA NON COINCIDENTE CON LA DURATA DEL PIANO

	Anno n	Anno n + 1	Anno n + 2	Anno n + 3	Anno n + 4	Sommatoria
Capacità di Ammortamento						
Risultato netto + ammortamenti	278	278	278	278	278	1.392

VALORE NETTO CONTABILE ATTIVITÀ (VITA UTILE RESIDUA OLTRE IL PERIODO PREVISTO A PIANO: 5 ANNI):

CASO A) 1.100

CASO B) 1.500 → VERIFICA «IN LINEA TENDENZIALE»
BENEFICI OLTRE AL PIANO

Fonte: Collana Nuovi OIC, Volume III, p. 138 ss.

RIPRISTINO DI VALORE

Se, negli esercizi successivi, vengono meno i motivi che avevano giustificato una svalutazione



RIPRISTINO DI VALORE
nel limite del valore che le attività avrebbero avuto se non si fosse svalutato



NO RIPRISTINO DI VALORE PER AVVIAMENTO E COSTI PLURIENNALI

OIC 9 § 25

GUIDA PRATICA: I PASSI OPERATIVI

1. Ammortamento annuo
2. Verifica del valore residuo stimato
3. Verifica indicatori di perdite potenziali di valore
 - 3a. Determinazione della capacità di ammortamento (eventuale)
 - 3b. Svalutazione (eventuale)


OIC 29

CAMBIAMENTI DI PRINCIPI CONTABILI, CAMBIAMENTI DI
STIME CONTABILI, CORREZIONE DI ERRORI, EVENTI E
OPERAZIONI STRAORDINARIE, FATTI INTERVENUTI DOPO LA
CHIUSURA DELL'ESERCIZIO

OIC 29 – NOVITÀ IN SINTESI

- ❑ Eliminazione differenza tra errore determinante e non determinante
- ❑ Rilevazione a patrimonio netto delle correzioni degli errori relativi a fatti che non hanno influenzato il conto economico
- ❑ Disciplina dei fatti successivi che possono incidere sull'applicabilità del presupposto della continuità aziendale

RILEVAZIONE A PATRIMONIO NETTO DELLA CORREZIONE DI ERRORI



OIC 13 RIMANENZE

OIC 13 – NOVITÀ IN SINTESI

- ❑ RIFORMULAZIONE: Possibilità di capitalizzazione di oneri finanziari specifici e generici in proporzione alla durata del periodo di fabbricazione (se significativo) → Rimando OIC 16
- ❑ **Trattamento contabile dei contributi in conto esercizio**

CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO

Ai fini della valutazione delle rimanenze, i contributi in conto esercizio acquisiti a titolo definitivo sono portati in deduzione al costo di acquisto dei materiali» (OIC 13 § 96).



CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO



VOCE A.5

COSTI DI ACQUISTO



VOCE B.6

VARIAZIONE RIMANENZE



VOCE B.11 al
netto dei contributi

CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO: ESEMPIO 1/2

- Gli acquisti di materie prime ammontano a € 500.000
- Rimanenze di materie prime è pari a € 150.000
- L'impresa riceve € 35.000 di contributi in conto esercizio per le rimanenze
- Rimanenze finali di materie prime è pari a € 115.000

CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO: ESEMPIO 2/2

Stato patrimoniale al 31/12/Anno n

C.I.1) Rimanenze di	
materie prime	115.000
Totale

Conto Economico 1/1/Anno n – 31/12/Anno n

A) Valore della produzione	
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione	
5) Altri ricavi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio	<u>35.000</u>
Totale valore della produzione	
B) Costi della produzione	
6) Per materie prime, sussidi arie, di consumo e merci	500.000
8) per godimento beni di terzi	
.....	
B11) Variazione delle rimanenze di materie prime, ecc	(115.000)

OIC 23

LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE

OIC 23 – NOVITÀ IN SINTESI

- ❑ Utilizzo del SAL al soddisfacimento di specifici requisiti
- ❑ Ridefinizione del trattamento contabile di alcuni costi di commessa (es. costi pre-operativi)
- ❑ Caso operativo → Trattamento contabile dei costi post commessa
- ❑ La rilevazione delle perdite probabili su commessa

CRITERI DI VALUTAZIONE

1. CRITERIO DELLA
COMMESSA COMPLETATA



Risultato di commessa solo al
completamento

Da utilizzare al soddisfacimento delle condizioni → OIC 23 p.to 42

2. CRITERIO DELLA
PERCENTUALE DI
COMPLETAMENTO




Risultato di commessa
graduale per competenza

Requisiti per adottare il criterio della percentuale di completamento


- Contratto vincolante per le parti
- Diritto al corrispettivo che matura con ragionevole certezza (es.: diritto al risarcimento in caso di recesso)
- Non presenza di situazioni di incertezza relative a condizioni contrattuali
- Risultato attendibilmente misurabile

NB: In caso di commesse di durata annuale i due criteri di valutazione sono alternativi

DEFINIZIONE DEI COSTI DI COMMESSA 1/2



DEFINIZIONE DEI COSTI DI COMMESSA 2/2



TRATTAMENTO CONTABILE DEI COSTI POST COMMESSA

Costi post commessa - Esempio

RICAVI COMMESSA	100
COSTI COMMESSA ANNO 1	30
COSTI COMMESSA ANNO 2	20
COSTI COMMESSA ANNO 3	10
COSTI POST COMMESSA	10
RIPARTIZIONE COSTI POST COMMESSA	
COSTI POST COMMESSA ANNO 1	5
COSTI POST COMMESSA ANNO 2	3,33
COSTI POST COMMESSA ANNO 3	1,67
UTILE COMMESSA	30

TRATTAMENTO CONTABILE DEI COSTI POST COMMESSA

Costi post commessa - Esempio

Anno 1

Preventivo di costo		Calcolo SAL	SAL
Costi anno 1	30.000	30.000/60.000	50%
Costi anno 2	20.000	50.000/60.000	83,33%
Costi anno 3	10.000	60.000/60.000	100%
Totale costi	60.000		

Stato Patrimoniale al 31.12.Anno 1

C.I.3) Lav. Corso su ordinazione	45.000		
----------------------------------	--------	--	--

50% del corrispettivo pattuito 50.000
- Fondo oneri post commessa (5.000)

Conto Economico 1.1-31.12.Anno 1

A.3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione	45.000
B) Costi anno 1	<u>-30.000</u>
Risultato	15.000

50% del margine su commessa

TRATTAMENTO CONTABILE DEI COSTI POST COMMESSA

Costi post commessa - Esempio

Anno 2

Preventivo di costo		Calcolo SAL	SAL
Costi anno 1	30.000	30.000/60.000	50%
Costi anno 2	20.000	50.000/60.000	83,33%
Costi anno 3	10.000	60.000/60.000	100%
Totale costi	60.000		

Stato Patrimoniale al 31.12. Anno 2

C.I.3) Lav. Corso su ordinazione	75.000		
----------------------------------	--------	--	--

83,33% del corrispettivo pattuito 83.330
- Fondo oneri post commessa (8.330)

Conto Economico 1.1-31.12. Anno 2

A.3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione	45.000
B) Costi anno 1	<u>-20.000</u>
Risultato	10.000

33,3% del margine su commessa

TRATTAMENTO CONTABILE DEI COSTI POST COMMESSA

Anno 3

Costi post commessa - Esempio

Preventivo di costo		Calcolo SAL	SAL
Costi anno 3	10.000	60.000/60.000	100%
Totale costi	60.000		

Stato Patrimoniale al 31.12.Anno 3

C.I.3) Lav. Corso su ordinazione	0		
Clienti	100.000	B.3) Fondo oneri post commessa	10.000

Conto Economico 1.1-31.12.Anno 3

A.1) Ricavi di vendita	100.000
A.3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione	(75.000)
B) Costi anno 3	(10.000)
B.13) Altri accantonamenti	(10.000)
Risultato	5.000

RILEVAZIONE DELLE PERDITE PROBABILI



La versione precedente dell'OIC 23 prevedeva la scelta tra il decremento dei lavori in corso e l'accantonamento di un fondo rischi.

RILEVAZIONE DELLE PERDITE PROBABILI

Rilevazione delle perdite probabili - Esempio

Anno 1

Contratto di commessa		Preventivo di costo		Calcolo SAL	SAL
Durata commessa	3 anni	Costi anno 1	40.000	40.000/80.000	50%
Corrispettivo pattuito (A)	90.000	Costi anno 2	20.000	60.000/80.000	75%
Costi stimati (B)	<u>80.000</u>	Costi anno 3	20.000	80.000/80.000	100%
Margine su commessa (A-B)	10.000	Totale costi	80.000		

Stato Patrimoniale al 31.12.Anno 1

C.I.3) Lav. Corso su ordinazione	45.000		
----------------------------------	--------	--	--

50% del corrispettivo pattuito

Conto Economico 1.1-31.12.Anno 1

A.3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione	45.000
B) Costi anno 1	<u>-40.000</u>
Risultato	5.000

50% del margine su commessa

RILEVAZIONE DELLE PERDITE PROBABILI

Rilevazione delle perdite probabili - Esempio

Anno 2

- ❑ I costi sostenuti nell'anno 2 ammontano a 20.000
- ❑ Alla fine del secondo anno, l'impresa rivede i costi previsti per l'anno 3 → +15.000

Preventivo di costo		
Costi anno 1	40.000	Valore effettivo
Costi anno 2	20.000	Valore effettivo
Costi anno 3	35.000	Valore stimato
Totale costi	95.000	Valore stimato

Contratto di commessa	
Corrispettivo pattuito (A)	90.000
Costi stimati (B)	<u>95.000</u>
Perdita probabile su commessa (A-B)	-5.000

Occorre rilevare la perdita probabile a decremento dei lavori in corso su ordinazione,

RILEVAZIONE DELLE PERDITE PROBABILI

Rilevazione delle perdite probabili - Esempio

Anno 2

- ❑ I costi sostenuti nell'anno 2 ammontano a 20.000
- ❑ La perdita probabile ammonta a 5.000

Rim. finali al 31.12.anno 2 ante perdita probabile (A)	67.500	← 75% del corrispettivo di 90.000
Perdita probabile individuata nell'anno 2 (B)	- 5.000	
Eliminazione margine anno 1 (C)	- 5.000	
Eliminazione margine anno 2 (D)	- 2.500	← 25% del corrispettivo di 10.000
Rimanenze finali al netto della perdita presunta (A-B-C-D)	55.000	

RILEVAZIONE DELLE PERDITE PROBABILI

Rilevazione delle perdite probabili - Esempio

Anno 2

- ❑ I costi sostenuti nell'anno 2 ammontano a 20.000
- ❑ La perdita probabile ammonta a 5.000
- ❑ Le rimanenze finali di lavori in corso su ordinazione ammontano a 55.000

Rimanenze finali (55.000) – Rimanenze iniziali (45.000)

Stato Patrimoniale al 31.12.Anno 2

C.I.3) Lav. Corso su ordinazione	55.000		
----------------------------------	--------	--	--

Perdita probabile stimata (5.000)
+ storno dell'utile su commessa rilevato nell'anno 1 (5.000)

Conto Economico 1.1-31.12.Anno 2

A.3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione	10.000
B) Costi anno 2	<u>-20.000</u>
Risultato	-10.000

RILEVAZIONE DELLE PERDITE PROBABILI

Rilevazione delle perdite probabili - Esempio

Anno 3

- I costi sostenuti nell'anno 3 ammontano a 35.000
- La perdita probabile è stata rilevata nell'anno 2
- Iscrivo il ricavo realizzato di 90.000

Rimanenze finali (0) – Rimanenze iniziali (55.000)

Stato Patrimoniale al 31.12.Anno 2

C.I.3) Lav. Corso su ordinazione	0		
----------------------------------	---	--	--

Conto Economico 1.1-31.12.Anno 2

A.1) Ricavi di vendita	90.000
A.3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione	-55.000
B) Costi anno 2	<u>-35.000</u>
Risultato	0

OIC 25 IMPOSTE SUL REDDITO

OIC 25 – NOVITÀ IN SINTESI

- ❑ Operazioni che non hanno effetto sul Conto economico:
 - introduzione di una nuova disciplina organica
 - previsione di casi che costituiscono eccezioni nelle quali non devono essere iscritte le attività per imposte anticipate
- ❑ Requisiti per l'iscrizione della fiscalità differita
- ❑ Precisazione sull'aliquota fiscale da utilizzare
- ❑ Precisazioni in merito all'iscrizione delle attività per imposte anticipate sulle perdite fiscali riportabili a nuovo → Caso operativo
- ❑ Introduzione di una disciplina della fiscalità differita sulle partecipazioni e integrazione del tema della fiscalità differita nelle operazioni straordinarie

OBIETTIVO DELLA FISCALITÀ DIFFERITA

RICONOSCERE GLI EFFETTI FISCALI DEI FATTI
AMMINISTRATIVI NEL MEDESIMO ESERCIZIO IN CUI
SONO ISCRITTI I FATTI AMMINISTRATIVI STESSI

cioè nell'esercizio di competenza economica secondo le norme
civilistiche e i principi contabili

DEFINIZIONE DI DIFFERENZA TEMPORANEA

Una differenza temporanea rappresenta, ad una certa data, la differenza tra il valore di una attività o una passività determinato con criteri di valutazione civilistici e il loro valore riconosciuto ai fini fiscali, destinate ad annullarsi negli esercizi successivi

OIC 25 § 13

ORIGINE DELLE DIFFERENZE TEMPORANEE

Le differenze temporanee possono sorgere a seguito di:


operazioni che hanno effetto
sul Conto economico

operazioni che non hanno
effetto sul Conto economico

Problematica disciplinata in
modo più ampia rispetto
all'OIC 25 previgente

OIC 25 § 13

OPERAZIONI CHE HANNO EFFETTO SUL CONTO ECONOMICO



OPERAZIONI CHE NON HANNO EFFETTO SUL CONTO ECONOMICO

Le differenze temporanee possono sorgere anche quale conseguenza di operazioni che non transitano dal Conto economico, quali:

- operazioni straordinarie (es.: fusioni, scissioni o conferimenti)
- rivalutazione di attività iscritte nello stato patrimoniale a seguito di specifiche leggi
- riserve in sospensione di imposta

OIC 25 § 55


OPERAZIONI CHE NON HANNO EFFETTO SUL CONTO ECONOMICO

Le imposte differite in tali casi sono contabilizzate inizialmente nella voce B. 2 Fondo imposte differite tramite riduzione della corrispondente posta di patrimonio netto.

Riserva	a	Fondo imposte differite		
---------	---	-------------------------	--	-------	--

OIC 25 § 55

OPERAZIONI CHE NON HANNO EFFETTO SUL CONTO ECONOMICO



OPERAZIONI CHE NON HANNO EFFETTO SUL CONTO ECONOMICO

La fiscalità differita deve essere rilevata in bilancio nell'esercizio in cui emergono le differenze temporanee, salvo nei seguenti casi:

- la rilevazione iniziale dell'avviamento
- la rilevazione iniziale di un'attività o di una passività in un'operazione che non influenza direttamente né il risultato civilistico né il reddito imponibile e non è un'operazione straordinaria



OIC 25 § 55

Nell'ordinamento tributario un esempio è rappresentato dalle autovetture aziendali non esclusivamente strumentali per l'esercizio dell'attività

REQUISITI PER L'ISCRIZIONE DELLA FISCALITÀ DIFFERITA

Le attività per imposte anticipate devono essere rilevate solo quando vi è la ragionevole certezza del loro futuro recupero.

OIC 25 § 43

Il nuovo OIC 25 non fa riferimento a requisiti per l'iscrizione delle imposte differite passive.

Si precisa, però, che con riferimento alle riserve in sospensione di imposta possono non essere contabilizzate «se vi sono scarse probabilità di distribuire la riserva ai soci».

OIC 25 § 67

ALIQUOTA FISCALE DA APPLICARE

- ❑ La fiscalità differita deve essere rilevata applicando le aliquote fiscali che si prevede saranno applicabili nell'esercizio nel quale le differenze temporanee si riverseranno, previste dalla normativa fiscale vigente alla data di riferimento del bilancio.

OIC 25 § 43

- ❑ Devono essere apportati adeguati aggiustamenti in caso di variazione di aliquota rispetto agli esercizi precedenti, a condizione che la norma di legge che varia l'aliquota sia già stata emanata alla data di riferimento del bilancio.

ATTIVITÀ PER IMPOSTE ANTICIPATE SU PERDITE FISCALI

La ragionevole certezza è comprovata quando:

- esiste una proiezione dei risultati fiscali della società per un ragionevole periodo di tempo in base alla quale si prevede di avere redditi imponibili sufficienti per utilizzare le perdite fiscali;

e/o

↓
pianificazione fiscale

↓
durata **3/5** anni

- vi sono imposte differite relative a differenze temporanee imponibili, sufficienti per coprire le perdite fiscali, di cui si prevede l'annullamento in esercizi successivi.

OIC 25 § 52

ATTIVITÀ PER IMPOSTE ANTICIPATE SU PERDITE FISCALI

CASO OPERATIVO

- Anno 2012: non sussistono perdite fiscali pregresse
- Anno 2013: perdita fiscale di € 500.000
- Pianificazione fiscale 2014-2016, reddito cumulativo imponibile: € 160.000
- Capacità di riassorbimento delle perdite fiscali: € 128.000 (80% di 160.000)

Anno 2013: iscrizione di imposte anticipate sulle perdite fiscali prudenzialmente recuperabili

Anno 2013	
Attività per imposte anticipate	a Imposte anticipate
	35.200

Anno 2013: NO iscrizione di imposte anticipate su perdite fiscali pari a 372.000 (500.000 – 128.000)

ATTIVITÀ PER IMPOSTE ANTICIPATE SU PERDITE FISCALI

CASO OPERATIVO

Anno 2014: reddito imponibile positivo: 50.000 Euro

- a) Utilizzo imposte anticipate stanziare nel 2013: 80% di 50.000
- b) verifica mantenimento delle imposte anticipate residue pari a 24.200
- c) verifica possibilità di incremento delle imposte anticipate sulla base della pianificazione fiscale 2015- 2017

Punto a)

Imposte differite	a Attività per imposte anticipate	11.000
-------------------	-----------------------------------	--------

Imposte anticipate pregresse: 24.200 (35.200 – 11.000)

Riassorbimento perdite fiscali pari a 88.000 (128.000- 40.000)

ATTIVITÀ PER IMPOSTE ANTICIPATE SU PERDITE FISCALI

CASO OPERATIVO

b) Verifica mantenimento imposte anticipate residue pari a 24.200

Tre possibili scenari

- no mantenimento delle attività per imposte anticipate
- mantenimento delle attività per imposte anticipate
- mantenimento imposte anticipate e stanziamento di ulteriori quote su perdite fiscali riportabili residue**

Pianificazione fiscale 2015-17, reddito cumulativo imponibile:

250.000

Capacità di riassorbimento delle perdite fiscali: 200.000 (80% di 250.000)

ATTIVITÀ PER IMPOSTE ANTICIPATE SU PERDITE FISCALI

CASO OPERATIVO

b) Mantenimento delle imposte anticipate stanziare: 24.200

c) Stanziamento di nuove imposte anticipate

- Quota parte di perdite fiscali riportabili sulle quali non sono state iscritte attività per imposte anticipate: 372.000
- Perdite fiscali recuperabili: 200.000 (80% di 250.000)
- Perdite fiscali già considerate: 88.000 (128.000 – 40.000)
- Incremento perdite fiscali recuperabili: 112.000 (200.000 – 88.000)
- Attività per imposte anticipate in bilancio 24.200 (27,5% di 88.000)
- Iscrizione di ulteriori imposte anticipate 30.800 (27,5% di 112.000)

Punto c)

Attività per imposte anticipate	a	Imposte anticipate	30.800
---------------------------------	---	--------------------	--------

Attività per imposte anticipate in Stato patrimoniale: 55.000 (35.200-11.000+30.800)

OIC 15
CREDITI

OIC 15 – NOVITÀ IN SINTESI

- ❑ Nuova sezione dedicata al tema della cancellazione dei crediti
- ❑ Chiarimenti sul procedimento di valutazione collettiva dei crediti e su alcuni aspetti specifici delle svalutazioni dei crediti (crediti assistiti da garanzie o assicurati)
- ❑ Chiarimenti sullo scorporo/attualizzazione
- ❑ Precisazioni sulle vendite a rate con riserva della proprietà

CANCELLAZIONE DEI CREDITI DAL BILANCIO - PREMESSA

**L'esigenza di una disciplina puntuale è nata a seguito delle
modifiche al reddito d'impresa:**



Art. 101 co. 5 del TUIR

Sono presenti gli “elementi certi e precisi” *ex lege* ai fini della deducibilità delle perdite su crediti in caso di **cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili**

CANCELLAZIONE DEI CREDITI DAL BILANCIO - PREMESSA

Ha inoltre determinato problematiche di «gestione contabile» in linea con gli OIC la seguente ulteriore previsione di deducibilità:



Art. 101 co. 5 del TUIR

Sono presenti gli “elementi certi e precisi” *ex lege* ai fini della deducibilità delle perdite su crediti:
quando il credito sia di modesta entità e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso

Gestione contabile dei «mini crediti»

CANCELLAZIONE DEI CREDITI DAL BILANCIO

Trasferimento di tutti i **RISCHI**



I **diritti contrattuali** sui flussi finanziari derivanti dal credito si **estinguono**

OPPURE

La **titolarità** dei diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito è **trasferita** e con essa sono trasferiti sostanzialmente **tutti i rischi** inerenti il credito.

OIC 15 § 57

CANCELLAZIONE DEI CREDITI DAL BILANCIO

La differenza tra corrispettivo e valore di iscrizione del credito al momento della cessione (**dopo aver utilizzato il fondo**) è rilevata come:



perdita da cessione (**perdita su crediti**) da iscriversi alla voce **B14 del Conto economico** (salvo che il contratto non consenta di individuare componenti economiche di diversa natura, anche finanziaria).

OIC 15 § 59

CANCELLAZIONE DEI CREDITI DAL BILANCIO

<i>Diversi</i>	a	Clienti	
Fondo svalutazione crediti			100,00
Perdita su crediti			70,00
Banca c/c			10,00
			20,00

Rilevazione di un componente negativo di reddito soltanto dopo aver utilizzato integralmente il fondo svalutazione

OIC 15 § 59

CANCELLAZIONE DEI CREDITI DAL BILANCIO

Si deve cancellare il credito, ad esempio, nei seguenti casi:

- transazione (art. 1965 c.c.)
- rinuncia al credito (art. 1236 c.c.)
- prescrizione (art. 2948 ss. c.c.)
- chiusura della procedura fallimentare
- cessione credito (con trasferimento di tutti i rischi)**

CANCELLAZIONE DEI CREDITI DAL BILANCIO

Trasferimento di tutti i **RISCHI****SI**

- forfaiting*
- datio in solutum*
- conferimento del credito
- vendita del credito, compreso *factoring* con cessione pro-soluto con trasferimento sostanziale di tutti i rischi del credito
- cartolarizzazione con trasferimento sostanziale di tutti i rischi del credito

NO

- mandato all'incasso, compreso *factoring* comprendente solo mandato all'incasso e ricevute bancarie
- cambiali girate all'incasso
- pegno di crediti
- cessione a scopo di garanzia
- sconto, **cessioni pro-solvendo** e cessioni pro-soluto che non trasferiscono sostanzialmente tutti i rischi inerenti il credito

OIC 15 Appendice

CANCELLAZIONE DEI CREDITI DAL BILANCIO

Quando la cessione del credito non comporta la sua cancellazione dal bilancio

Nel caso di anticipazione di una parte del corrispettivo pattuito da parte del cessionario, in contropartita dell'anticipazione ricevuta si iscrive un debito di natura finanziaria

Il credito che rimane iscritto in bilancio è assoggettato alle regole generali di valutazione previste da questo principio

Attenzione a **crediti cancellati con rischi residui**

OIC 31 → Fondo rischi su crediti ceduti

OIC 15 § 60

MANCATO TRASFERIMENTO DI TUTTI I RISCHI

Esempio: *factoring* con rivalsa, modalità di cessione di crediti a una società specializzata che ne cura l'incasso senza garantirne il buon esito.


Stipulazione di un contratto di *factoring* per 1.000 con anticipo dell'80% del valore nominale dei crediti.

Stato patrimoniale

Crediti verso clienti		Debiti verso <i>factoring</i>	800
Banca c/c	800	Totale passivo
Totale attivo		

Si trascura l'effetto in bilancio delle commissioni passive e degli interessi passivi.

VALUTAZIONE DEI CREDITI



Deve essere rettificato per tenere conto di:

- perdite per inesigibilità
- resi e rettifiche di fatturazione
- sconti ed abbuoni
- interessi non maturati
- altre cause di non realizzo

VALUTAZIONE DEI CREDITI

Il fondo svalutazione crediti deve essere stanziato per coprire perdite per inesigibilità che possono ragionevolmente essere previste e che sono inerenti ai saldi dei crediti esposti in bilancio

Nel rispetto del principio di competenza, occorre considerare

perdite per situazioni di inesigibilità già manifestatesi

perdite per altre inesigibilità non ancora manifestatesi ma temute o latenti

Deve inoltre coprire le perdite che si potranno subire sui crediti ceduti a terzi per i quali sussista ancora un'obbligazione di regresso

VALUTAZIONE DEI CREDITI METODO ANALITICO

Il fondo svalutazione può essere determinato tramite:

Analisi dei singoli crediti e determinazione delle perdite presunte per ciascuna situazione di inesigibilità già manifestatasi

Stima, in base all'esperienza e a ogni altro elemento utile, delle ulteriori perdite che si presume si dovranno subire sui crediti in essere alla data di bilancio, tenendo conto:

- dell'andamento degli **indici di anzianità** dei crediti scaduti rispetto a quelli degli esercizi precedenti
- delle **condizioni economiche** generali, di settore e di rischio paese

OIC 15 § 44

VALUTAZIONE DEI CREDITI METODO FORFETTARIO

È ammesso un metodo forfettario, solo:

- ❑ qualora sia possibile raggruppare i **crediti anomali di importo non significativo** in classi omogenee che presentino profili di rischio simili (settore economico di appartenenza dei debitori, area geografica, presenza di garanzie, ecc.).
- ❑ alle diverse classi di crediti si applicano formule per la determinazione della ragionevole attesa di perdite su crediti (ad esempio, una percentuale dei crediti rappresentativa delle perdite medie storicamente rilevate)

NB: l'applicazione di formule non deve diventare un comportamento automatico

VALUTAZIONE DEI CREDITI METODO ANALITICO

Esempi di percentuali di svalutazione applicabili ai singoli crediti

DETERMINAZIONE DEL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

<i>Crediti verso clienti</i>	<i>% di svalutazione</i>	<i>Importi</i>	<i>Svalutazione</i>
Crediti al legale:			
- falliti	100,00%	130.000,00	130.000,00
- crediti inesigibili	100,00%	78.000,00	78.000,00
.....			-
Crediti scaduti < 30 gg	5,00%	150.000,00	7.500,00
Crediti scaduti > 30 gg	8,00%	39.000,00	3.120,00
Crediti scaduti > 120 gg	15,00%	60.000,00	9.000,00
Totale Fondo svalutazione			227.620,00

VALUTAZIONE DEI CREDITI METODO ANALITICO

CASO OPERATIVO

Codice CO.GE	Cliente	Valore nominale	Scaduto	Stato legale	Scaduto da meno di 90 giorni	Scaduto da meno di 180 giorni	Scaduto da più di 270 giorni	Scaduto da oltre 1 anno	% *	Fondo svalutazione calcolato dall'azienda
1	Cliente A	1.000	No	Fallimento					100,0%	1.000
2	Cliente B	9.800	Si	Condordato					95,0%	9.310
3	Cliente C	2.500	Si		200	500	1.800		9,9%	247
4	Cliente D	1.750	Si					1.750	15,0%	263
5	Cliente E	3.000	Si			3.000			5,0%	150
6	Cliente F	4.500	Si		4.500				3,0%	135
7	Cliente G	9.000	Si		9.000				3,0%	270
8	Cliente H	15.000	Si			8.000	7.000		5,0%	1.240
9	Cliente I	24.000	No							
10	Cliente L	3.500	Si			3.500			5,0%	175
	Totale	74.050			13.700	15.000	8.800	1.750		12.790

Categorie omogenee in termini
di rischio di mancato incasso


VALUTAZIONE DEI CREDITI METODO ANALITICO

CASO OPERATIVO

			Fondo svalutazione calcolato dall'azienda
Crediti verso soggetti falliti, irreperibili, ecc.	100%	1.000	1.000
Concordato preventivo (a seconda della tipologia)	95%	9.800	9.310
Crediti scaduti da meno di 90 giorni	3%	13.700	411
Crediti scaduti da più di 90 giorni ma da meno di 180	5%	15.000	750
Crediti scaduti da più di 180 giorni ma meno di 270	8%	-	-
Crediti scaduti da oltre 270 giorni ma da meno di 1 anno	12%	8.800	1.056
Crediti scaduti da oltre 1 anno	15%	1.750	263
Totale			12.790

Categorie omogenee in termini
di rischio di mancato incasso

GESTIONE CONTABILE DEI «MINI CREDITI»



GESTIONE CONTABILE DEI «MINI CREDITI»

- Crediti scaduti da sei mesi senza rinuncia o prescrizione, **esigibili** → **NO PROBLEMATICHE CONTABILI/FISCALI**

- Rinuncia o prescrizione all'incasso dei crediti scaduti
- Crediti scaduti da sei mesi a fine esercizio senza rinuncia o prescrizione, **non esigibili.**



TRATTAMENTO CONTABILE E DEDUCIBILITÀ FISCALE

GESTIONE CONTABILE DEI «MINI CREDITI»

CASO OPERATIVO

CASO 1 – Il fondo svalutazione crediti alla data di chiusura dell'esercizio presenta un **saldo pari a zero**

Un'impresa di modeste dimensioni al 31.12 presenta la seguente situazione con riferimento ai crediti:

- Crediti scaduti da oltre sei mesi
 - credito A: 2.000 (non esigibile, rinuncia)
 - credito B: 1.500 (esigibile)
 - credito C: 2.400 (non esigibile)
 - credito D: 23.100 (oltre i 2.500, non esigibile)
- Crediti prescritti: 10.000

GESTIONE CONTABILE DEI «MINI CREDITI»

CASO OPERATIVO

DEDUCIBILERilevazione della perdita su crediti relativa al **credito A** (rinuncia)

Perdita su crediti	a	Clienti	2.000	SI
--------------------	---	---------	-------	-----------

Rilevazione della svalutazione su crediti relativa al **credito C** (non esigibile)

Svalutazione crediti	a	Fondo svalutazione crediti	2.400	SI
----------------------	---	----------------------------	-------	-----------

Rilevazione della svalutazione su crediti oltre i 2.500 non esigibili (**credito D**)

Svalutazione crediti	a	Fondo svalutazione crediti	23.100	SI ENTRO LIMITI
----------------------	---	----------------------------	--------	------------------------

Rilevazione della perdita su crediti relativa ai crediti prescritti

Perdita su crediti	a	Clienti	10.000	SI
--------------------	---	---------	--------	-----------

GESTIONE CONTABILE DEI «MINI CREDITI»

CASO OPERATIVO

CASO 2 – Il fondo svalutazione crediti alla data di chiusura dell'esercizio presenta un **saldo pari a 30.000 di cui 27.000 tassato**

Una impresa di modeste dimensioni al 31.12 presenta la seguente situazione con riferimento ai crediti:

- Crediti scaduti da oltre sei mesi
 - credito A: 2.000 (non esigibile)
 - credito B: 1.500 (esigibile)
 - credito C: 23.100 (oltre i 2.500, non esigibile)
 - credito D: 2.400 (non esigibile)
- Crediti prescritti: 10.000

GESTIONE CONTABILE DEI «MINI CREDITI»

CASO OPERATIVO

Rilevazione della perdita su crediti relativa ai crediti prescritti

Fondo svalutazione crediti	a	Clienti	10.000
----------------------------	---	---------	--------

Variazione in diminuzione di € 7.000
(€ 10.000—€ 3.000 di fondo dedotto)



Adeguamento del fondo
svalutazione crediti

Svalutazione crediti	a	Fondo svalutazione crediti	7.500
----------------------	---	----------------------------	-------

Di cui:

- € 4.400 interamente deducibile → (2.400+2.000)
- € 3.100 deducibile entro i limiti (art. 106 co. 1)

Fondo pregresso	20.000	(30.000-10.000)
Fondo necessario	<u>27.500</u>	
Acc.to annuo	7.500	

OIC 17

BILANCIO CONSOLIDATO

OIC 17 – NOVITÀ IN SINTESI

- ❑ Partecipazioni acquistate in corso d'anno
- ❑ Trattamento contabile delle partecipazioni di controllo escluse dal consolidamento integrale
- ❑ Redazione del bilancio consolidato di un gruppo pre-esistente
- ❑ Consolidamento delle partecipazioni di controllo e trattamento contabile della differenza positive
- ❑ Acquisto/cessioni di *minorities*
- ❑ Cessione partecipazioni di controllo

OBBLIGO DI REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO - PREMESSA

Art. 25 DLgs. 127/91

- ❑ **Natura giuridica della controllante**
 - Società di capitali
 - Altre fattispecie minori
 - Riforma diritto societario → anche società di persone se i soci sono esclusivamente società di capitali – art. 2361 c.c. e art. 111-*duodecies*
- ❑ **Esercizio del controllo** (art. 2359 c.c. e art. 26 DLgs. 127/91)

CASI DI ESONERO DALL'OBBLIGO DI REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO - PREMESSA

Art. 27 DLgs. 127/91 - Gruppi di modeste dimensioni

- ❑ Non sono soggette all'obbligo del bilancio consolidato le imprese controllanti che, unitamente alle imprese controllate non abbiano superato, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti
 - 17,5 mln totale attivi
 - 35,0 mln totale ricavi vendita e servizi
 - 250 dipendenti

NB: Valori da considerare prima delle operazioni di consolidamento

CASI DI ESONERO DALL'OBBLIGO DI REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO - PREMESSA


Art. 27 DLgs. 127/91 - Controllate irrilevanti

- ❑ Non sono soggette all'obbligo di redazione del bilancio consolidato le imprese che controllano **solo imprese che, individualmente e nel loro insieme, sono irrilevanti** ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria e della situazione economica del gruppo di imprese (art. 27 DLgs. 127/191, p.to 3-*bis*) (NB: modifica dell'art. 27 DLgs. 127/91 Direttiva CE 49/2009, recepita → DLgs. 31.3.2011 n. 56)


CASI DI ESONERO DALL'OBBLIGO DI REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO - PREMESSA

Art. 27 DLgs. 127/91 - *Sub-holding*

Sub-holding esonerata



Sub-holding esonerata a meno che non vi sia richiesta di redazione del bilancio consolidato da parte di tanti soci che rappresentino almeno il 5% del capitale



CASI DI ESONERO DALL'OBBLIGO DI REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO - PREMESSA

INFORMAZIONI IN NOTA INTEGRATIVA

Motivazioni dell'esonero nella nota integrativa dell'impresa controllante

Nel caso di esonero per *Sub Holding*



Nota integrativa


Denominazione e sede dell'impresa controllante che redige il bilancio consolidato

Deposito presso il registro delle imprese → sede controllata

- Copia del bilancio consolidato
- Relazione sulla gestione
- Relazione organo di controllo

PARTECIPAZIONI ACQUISTATE IN CORSO D'ANNO

Regola generale (§ 63)
 Consolidamento dalla data di acquisizione del controllo



ACQUISIZIONE DEL CONTROLLO IN CORSO D'ESERCIZIO

Dati contabili della società controllata
Costo partecipazione 130



ACQUISIZIONE DEL CONTROLLO IN CORSO D'ESERCIZIO




Costo partecipazione: 130

P.N. contabile: 100

Differenza da consolidamento: 30

Conto economico consolidato integralmente dall'1.1

ACQUISIZIONE DEL CONTROLLO IN CORSO D'ESERCIZIO




Costo partecipazione: 130

P.N. contabile: 120

Differenza da consolidamento: 10

Conto economico non consolidato

ACQUISIZIONE DEL CONTROLLO IN CORSO D'ESERCIZIO



Costo partecipazione: 130

P.N. contabile: ???

Differenza da consolidamento: ???

Conto economico non consolidato ???

ACQUISIZIONE DEL CONTROLLO IN CORSO D'ESERCIZIO 1/2

- ❑ **REGOLA GENERALE:** consolidamento dalla data di acquisizione del controllo
 - Costo della partecipazione: 130
 - PN all'1.4: 105
 - Differenza da consolidamento: 25
 - Conto economico consolidato dall'1.4 in poi → Utile di B nel consolidato: 15

ACQUISIZIONE DEL CONTROLLO IN CORSO D'ESERCIZIO 2/2

- ❑ **ECCEZIONE PC 17:** Se acquisizione avviene nella prima parte dell'esercizio è ammissibile consolidare il Conto economico per l'intero esercizio
 - Costo della partecipazione: 130
 - PN all'1.4: 105
 - Differenza da consolidamento: 25
 - Conto economico consolidato dall'1.1 in poi, ma evidenziazione separata del risultato 1.1-31.3 (5) da indicare negli utili/perdite portate a nuovo

**NON CONTEMPLATO
DAL NUOVO OIC 17**

TRATTAMENTO CONTABILE DELLE PARTECIPAZIONI DI CONTROLLO ESCLUSE DAL CONSOLIDAMENTO INTEGRALE

Casi di esclusione dal consolidamento integrale

❑ Facoltà di esclusione

- Irrilevanza
- Restrizione diritti
- Impossibilità di ottenimento dei dati
- Successiva alienazione




Art. 28
DLgs. 127/91

❑ Direttiva 2003/51 → DLgs. 32/2007

- No esclusione per attività dissimile a partire dall'esercizio che inizia successivamente al 12.4.2007

TRATTAMENTO CONTABILE DELLE PARTECIPAZIONI DI CONTROLLO ESCLUSE DAL CONSOLIDAMENTO INTEGRALE



REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO DI UN GRUPPO PRE-ESISTENTE

Redazione del primo bilancio consolidato di un gruppo esonerato
Regola generale → Data in cui vengono meno le cause di esonero



- Gruppo di modeste dimensioni
- Partecipazioni irrilevanti



Comportamento accettabile
Utilizzo dei dati contabili al momento del primo consolidamento



Sub Holding




Comportamento raccomandato
Utilizzo dei dati contabili al momento dell'acquisizione del controllo

CONSOLIDAMENTO DELLE PARTECIPAZIONI DI CONTROLLO E TRATTAMENTO CONTABILE DELLA DIFFERENZA POSITIVA (EVENTUALE)



NOVITÀ PER SINDACI E REVISORI I NUOVI ISA SA ITALIA

QUADRO DI RIFERIMENTO



QUADRO DI RIFERIMENTO


Art. 10 e 11 DLgs. 39/2010

La revisione legale è svolta in conformità ai principi di revisione adottati dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 26, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/43/CE.

Ai fini dell'attuazione degli artt. 9 co. 1, 10 co. 12 e 11 co. 3, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sottoscrive una **convenzione** con gli ordini e le associazioni professionali interessati, finalizzata a definire le modalità di elaborazione dei principi.

I principi elaborati dagli ordini e associazioni professionali sottoscrittori della convenzione di cui al co. 1 tengono conto di quelli emanati dagli organismi internazionali.

ISA CLARIFIED



I NUOVI ISA SA ITALIA

- ❑ **250B «Le verifiche della regolare tenuta della contabilità generale»**
- ❑ **720B «Le responsabilità del soggetto incaricato della revisione legale relativamente all'espressione del giudizio sulla coerenza»**
- ❑ **ISCQ 1 Italia «Controllo della qualità per i soggetti abilitati che svolgono revisioni contabili completati e limitate nel bilancio, nonché altri incarichi finalizzati a fornire a livello di attendibilità ad un'informazione e servizi connessi»**



Dall'1.1.2015

OBBLIGO DI CONTROLLI LEGALI NELLE SRL 1/2

NOMINA OBBLIGATORIA

Art. 2477. Sindaco e revisione legale dei conti (*omissis* – co. 1)

La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:

- a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
- c) per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo comma dell'articolo 2435-*bis*.

OBBLIGO DI CONTROLLI LEGALI NELLE SRL 2/2

L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del terzo comma cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati. Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni. L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al terzo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina dell'organo di controllo o del revisore. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato.